REGIONE AUTONOMA
FRIULI VENEZIA GIULIA

BOLLETTINO UFFICIALE

2° supplemento ordinario n. 28 del 29 novembre 2010 al Bollettino Ufficiale n. 47 del 24 novembre 2010

SO 28

Anno XLVII S.O.n. 28

Il “Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia” si pubblica di regola il mercoledì; nel caso di festività la pubblicazione avviene il primo giorno feriale successivo. La suddivisione in parti, l’individuazione degli atti oggetto di pubblicazione, le modalità ed i termini delle richieste di inserzione e delle successive pubblicazioni sono contenuti nelle norme regolamentari emanate con DP Reg. n. 0346/ Pres. del 9 novembre 2006, pubblicato sul BUR n. 47 del 22 novembre 2006. Dal 1° gennaio 2010 il Bollettino Ufficiale viene pubblicato esclusivamente in forma digitale, con modalità che garantiscono l’autenticità e l’integrità degli atti assumendolo a tutti gli effetti valore legale (art. 32, L. n. 69/2009).

Sommario Parte Prima Leggi, regolamenti e atti della Regione

Parte Prima Leggi, regolamenti e atti della Regione

10_SO28_1_DPR_253_1_TESTO

Decreto del Presidente della Regione 23 novembre 2010, n. 0253/Pres.

LR 6/2008, art. 10, comma 3 e art. 39, comma 1, lettera a). Regolamento recante criteri di ripartizione tra le Province del Fondo per il miglioramento ambientale e per la copertura rischi, in esecuzione degli articoli 10, comma 3, e 39, comma 1, lettera a), della legge regionale 6 marzo 2008, n. 6 (Disposizioni per la programmazione faunistica e per l'esercizio dell'attività venatoria).

IL PRESIDENTE

VISTA la legge 11 febbraio 1992, n. 157, e successive modificazioni (Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio);
VISTA la legge regionale 6 marzo 2008, n. 6 (Disposizioni per la programmazione faunistica e per l'esercizio dell'attività venatoria);
VISTO, in particolare, il combinato disposto degli articoli 5, comma 1, lettera n) e 40, comma 13, della legge regionale 6/2008, ai sensi del quale alle Province sono conferite tutte le funzioni di cui all'articolo 10, comma 1, della medesima legge, ivi comprese quelle in materia di finanziamento delle attività di gestione faunistica e miglioramento ambientale attuate dalle Riserve di caccia, prima svolte da tali enti in via transitoria;
VISTO l'articolo 10, comma 1, della legge regionale 6/2008 che istituisce il Fondo per il miglioramento ambientale e per la copertura dei rischi, di seguito denominato Fondo, per le seguenti finalità:
a) prevenzione e indennizzo dei danni arrecati dalla fauna selvatica all'agricoltura, al patrimonio zootecnico, ai veicoli e altri danni arrecati dalla fauna selvatica alle opere approntate sui terreni coltivati e a pascolo, non altrimenti indennizzabili o risarcibili, nella misura massima dell'80 per cento del danno stimato o accertato;
b) indennizzo dei danni, non altrimenti risarcibili, arrecati all'agricoltura dall'esercizio dell'attività venatoria;
c) concessione di contributi per la conservazione e la valorizzazione di bressane e roccoli di cui all'articolo 10 della legge regionale 29/1993, e successive modifiche;
d) finanziamento di attività di gestione faunistico-ambientale delle Riserve di caccia e iniziative di miglioramento ambientale attuate dalle Riserve di caccia intese a favorire l'insediamento, la salvaguardia e l'incremento della fauna selvatica;
VISTO, in particolare, l'articolo 10, comma 2, della legge regionale 6/2008, ai sensi del quale le disponibilità del Fondo sono assegnate alle Province per l'esercizio delle funzioni di cui al comma 1, dell'articolo 10, della medesima legge;
VISTO l'articolo 10, comma 3, della legge regionale 6/2008, ai sensi del quale il Fondo è ripartito fra le Province nel rispetto dei criteri individuati con regolamento regionale;
VISTO, in particolare, l'articolo 10, comma 5, della legge regionale 6/2008, ai sensi del quale ogni Provincia provvede a ripartire le somme assegnate destinando una quota non inferiore al 70 per cento delle medesime all'indennizzo e alla prevenzione dei danni arrecati alle produzioni agricole dalla fauna selvatica e dall'esercizio dell'attività venatoria e qualora tale quota ecceda le richieste di indennizzo o l'effettiva

possibilità di prevenzione dei danni, le risorse residuali possono essere impiegate per le altre finalità di cui al comma 1, dell'articolo 10, della medesima legge;
VISTO, in particolare, l'articolo 39, comma 1, lettera a), della legge regionale 6/2008 che prevede l'individuazione dei criteri di riparto del Fondo tra le Province con regolamento, da emanarsi in esecuzione dell'articolo 10, comma 3, della medesima legge;
VISTO il regolamento recante criteri di ripartizione tra le Province del Fondo per il miglioramento ambientale e per la copertura rischi, in esecuzione dell'articolo 10, comma 3, della legge regionale 6 marzo 2008, n. 6 (Disposizioni per la programmazione faunistica e per l'esercizio dell'attività venatoria), e per l'esercizio delle funzioni conferite in via transitoria alle Province ai sensi dell'articolo 40, comma 13, della legge regionale 6/2008, emanato con proprio decreto 25 novembre 2008, n. 0322/Pres.;
CONSIDERATO che, al fine di addivenire ad una disciplina normativa conferente con le novità portate dalle leggi regionali 30 dicembre 2009, n. 24 (Legge finanziaria 2010) e 16 luglio 2010, n. 12 (Assestamento del bilancio 2010 e del bilancio pluriennale per gli anni 2010-2012 ai sensi dell'articolo 34 della legge regionale 21/2007) alla legge regionale 6/2008 in ordine, tra l'altro, all'assegnazione alle Province della completa gestione del Fondo, si rendono necessarie delle modifiche sostanziali e formali al regolamento vigente, tali da richiederne la sostituzione con un nuovo regolamento;
VISTA la deliberazione della Giunta regionale del 8 ottobre 2010, n. 1996, con la quale è stato approvato in via preliminare il "Regolamento recante criteri di ripartizione tra le Province del Fondo per il miglioramento ambientale e per la copertura rischi, in esecuzione degli articoli 10, comma 3, e 39, comma 1, lettera a), della legge regionale 6 marzo 2008, n. 6 (Disposizioni per la programmazione faunistica e per l'esercizio dell'attività venatoria)", ai fini dell'acquisizione dell'intesa del Consiglio delle autonomie locali, sugli schemi di regolamenti sui criteri e le modalità dei trasferimenti finanziari agli enti locali, prevista dall'articolo 34, comma 1, lettera e), della legge regionale 9 gennaio 2006, n. 1 (Principi e norme fondamentali del sistema Regione-Autonomie locali nel Friuli Venezia Giulia);
VISTO l'articolo 34, commi 1, lettera e), e 2, lettera b), della legge regionale 1/2006 - come sostituito dall'articolo 2, comma 2, lettere b) e c), della legge regionale 21 ottobre 2010, n. 17 (Legge di manutenzione dell'ordinamento regionale 2010), in vigore dal 28 ottobre 2010 - il quale, con riguardo ai trasferimenti finanziari agli enti locali, prevede che il Consiglio delle autonomie locali esprime l'intesa nel caso di schemi di disegni di legge e il parere in merito agli schemi di regolamenti;
VISTO l'estratto del processo verbale n. 44/2010 della riunione del Consiglio delle autonomie locali del 10 novembre 2010;
ATTESO che il Consiglio delle autonomie locali ha espresso parere favorevole sullo schema del regolamento approvato in via preliminare con deliberazione della Giunta regionale n. 1996/2010, proponendo le modifiche all'articolo 2 evidenziate nell'allegato A al citato estratto verbale;
PRECISATO che, nella redazione del testo del Regolamento de quo, approvato in via definitiva dalla Giunta regionale con deliberazione n. 2342 del 18 novembre 2010, si è ritenuto di accogliere tali modifiche;
RILEVATO che l'emanazione del presente regolamento riveste carattere d'urgenza, alla luce della necessità di garantire, sin dall'esercizio finanziario corrente, la continuità del finanziamento delle attività delle Province correlate al conferimento delle funzioni e dei compiti amministrativi di cui all'articolo 10, comma 1, della legge regionale 6/2008;
VISTO l'articolo 42 dello Statuto speciale della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia;
VISTO l'articolo 14 della legge regionale 18 giugno 2007, n. 17;
VISTA la deliberazione della Giunta regionale 18 novembre 2010, n. 2342;

DECRETA

1. È emanato il "Regolamento recante criteri di ripartizione tra le Province del Fondo per il miglioramento ambientale e per la copertura rischi, in esecuzione degli articoli 10, comma 3, e 39, comma 1, lettera a), della legge regionale 6 marzo 2008, n. 6 (Disposizioni per la programmazione faunistica e per l'esercizio dell'attività venatoria)", nel testo allegato al presente decreto quale parte integrante e sostanziale.
2. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come Regolamento della Regione.
3. Il presente decreto sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione.

TONDO

10_SO28_1_DPR_253_2_ALL1

Regolamento recante criteri di ripartizione tra le Province del Fondo per il miglioramento ambientale e per la copertura rischi, in esecuzione degli articoli 10, comma 3, e 39, comma 1, lettera a), della legge regionale 6 marzo 2008, n. 6 (Disposizioni per la pro-

grammazione faunistica e per l'esercizio dell'attività venatoria).

Art. 1 finalità

1. Il presente regolamento individua i criteri di ripartizione fra le Province delle disponibilità del Fondo per il miglioramento ambientale e per la copertura rischi, di seguito denominato Fondo, di cui all'articolo 10 della legge regionale 6 marzo 2008, n. 6 (Disposizioni per la programmazione faunistica e per l'esercizio dell'attività venatoria), in esecuzione degli articoli 10, comma 3, e 39, comma 1, lettera a), della medesima legge.

Art. 2 criteri di ripartizione del Fondo

1. Le disponibilità del Fondo sono così suddivise:
a) il 10 per cento della disponibilità, in parti uguali fra le Province;
b) il 10 per cento della disponibilità è ripartita tra le Province in proporzione all'indice di densità degli ungulati abbattuti. Tale indice è costituito dal rapporto fra il numero degli ungulati abbattuti in ciascuna Provincia ed il territorio agro-silvo-pastorale provinciale;
c) l'80 per cento della disponibilità, in base alla percentuale determinata dalla media ponderata della superficie territoriale della Provincia, della superficie agricola utilizzata, della superficie destinata a seminativi, della superficie non boscata, dell'estensione della rete stradale, della popolazione residente e del numero dei cacciatori ammessi alle Riserve di caccia della Provincia.
2. Ai fini del calcolo della media ponderata di cui al comma 1, lettera c), sono attribuiti i seguenti coefficienti:
a) 20 per la superficie territoriale di ciascuna Provincia;
b) 15 per la superficie agricola utilizzata;
c) 30 per la superficie destinata a seminativi;
d) 5 per la superficie non boscata;
e) 5 per l'estensione della rete stradale;
f) 10 per la popolazione residente;
g) 15 per il numero dei cacciatori ammessi alle Riserve di caccia della Provincia.

Art. 3 assegnazione delle risorse finanziarie

1. L'assegnazione alle Province delle risorse finanziarie di cui all'articolo 2, comma 1, è disposta con decreto del Direttore del Servizio competente, o suo delegato, entro trenta giorni dall'effettiva disponibilità delle risorse a bilancio.
2. Le Province destinatarie delle assegnazioni connesse al conferimento delle funzioni e dei compiti amministrativi di cui all'articolo 10, comma 1, della legge regionale 6/2008, iscrivono le risorse ricevute nei propri bilanci per il finanziamento delle attività correlate alle funzioni medesime. Le quote assegnate non sono soggette a rendicontazione.

Art. 4 destinazione delle risorse finanziarie

1. Ai sensi dell'articolo 10, comma 5, della legge regionale 6/2008, le Province destinano una quota non inferiore al 70 per cento dell'assegnazione di cui all'articolo 2, comma 1, all'indennizzo e alla prevenzione dei danni arrecati alle produzioni agricole dalla fauna selvatica e dall'esercizio dell'attività venatoria. Qualora tale quota ecceda le richieste di indennizzo o l'effettiva possibilità di prevenzione dei danni, le risorse residuali possono essere impiegate per le altre finalità di cui all'articolo 10, comma 1, della medesima legge.

Art. 5 rinvio dinamico

1. Il rinvio a leggi regionali operato dal presente regolamento si intende effettuato al testo vigente delle medesime, comprensivo delle modifiche e integrazioni intervenute successivamente alla loro emanazione.

Art. 6 disposizione transitoria

1. L'assegnazione delle risorse finanziarie per l'anno 2010 è disposta entro il termine di trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento.

Art. 7 abrogazioni

1. È abrogato il decreto del Presidente della Regione 25 novembre 2008, n. 322 (Regolamento recante criteri di ripartizione tra le Province del Fondo per il miglioramento ambientale e per la copertura rischi, in esecuzione dell'articolo 10, comma 3, della legge regionale 6 marzo 2008, n. 6 (Disposizioni per la programmazione faunistica e per l'esercizio dell'attività venatoria) e per l'esercizio delle funzioni conferite in via transitoria alle Province ai sensi dell'articolo 40, comma 13, della legge regionale 6/2008).

Art. 8 entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.

VISTO: IL PRESIDENTE: TONDO

BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA
PARTE I-II-III (FASCICOLO UNICO)

DIREZIONE E REDAZIONE (pubblicazione atti nel B.U.R.)

REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA
PRESIDENZA DELLA REGIONE - SEGRETARIATO GENERALE
SERVIZIO AFFARI DELLA PRESIDENZA E DELLA GIUNTA
P.O. Attività specialistica per la redazione del Bollettino Ufficiale della Regione
Piazza dell'Unità d'Italia 1 - 34121 Trieste
Tel. +39 040 377.3607
Fax +39 040 377.3554
e-mail: ufficio.bur@regione.fvg.it

AMMINISTRAZIONE (spese di pubblicazione atti nella parte terza del B.U.R. e fascicoli)

REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA
DIREZIONE CENTRALE PATRIMONIO E SERVIZI GENERALI
SERVIZIO PROVVEDITORATO E SERVIZI GENERALI
Corso Cavour 1 - 34132 Trieste
Tel. +39 040 377.2037
Fax +39 040 377.2383
e-mail: s.provveditorato.bur@regione.fvg.it

PREZZI E CONDIZIONI in vigore dal 1° gennaio 2010
(ai sensi della delibera G.R. n. 2840 dd. 17 dicembre 2009)

INSERZIONI NELLA PARTE TERZA DEL B.U.R.

Si precisa che ai sensi del Regolamento recante le norme per le pubblicazioni del B.U.R.:

- - gli atti destinati alla pubblicazione che pervengono alla Redazione del B.U.R. entro le ore 16.00 del lunedì, sono pubblicati il secondo mercoledì successivo.
- - i testi degli atti da pubblicare devono pervenire alla Redazione tramite il servizio telematico che è disponibile attraverso accesso riservato ad apposita sezione del portale internet della Regione.
  - tale procedura consente, tra l'altro, di determinare direttamente il costo della pubblicazione che il richiedente è tenuto ad effettuare in forma anticipata rispetto l'effettiva pubblicazione sul B.U.R.; l'inoltro del documento in forma cartacea - ammesso solo in caso di motivata impossibilità organizzativa dei soggetti estensori – comporta l'applicazione di specifiche tariffe più sotto dettagliate, fermo restando il pagamento anticipato della spesa di pubblicazione;
  - gli atti da pubblicare, qualora soggetti all'imposta di bollo, devono essere trasmessi nella forma cartacea in conformità alla relativa disciplina.
- Il calcolo della spesa di pubblicazione è determinato in base al numero complessivo dei caratteri, spazi, simboli di interlinea, ecc. che compongono il testo ed eventuali tabelle da pubblicare. Il relativo conteggio è rilevabile tramite apposita funzione nel programma MS Word nonché direttamente dal modulo predisposto nella sezione dedicata nel portale della Regione (fatti salvi la diversa tariffa ed il relativo calcolo previsto per le tabelle e tipologie di documento prodotte in un formato diverso da MS Word).
- La pubblicazione di avvisi, inserzioni ecc. avverrà previo **PAGAMENTO ANTICIPATO** della corrispettiva spesa nelle forme in seguito precisate, fatte salve specifiche e motivate deroghe.
  A comprova, dovrà essere inviata la copia della ricevuta quietanzata alla Direzione centrale patrimonio e servizi generali – Servizio provveditorato e SS.GG. – Corso Cavour, 1 – 34132 Trieste – FAX n. +39 040 377.2383 – utilizzando il modulo stampabile dal previsto link a conclusione della procedura di trasmissione del la richiesta di pubblicazione eseguita tramite il portale internet della Regione.

Le tariffe unitarie riferite a testi e tabelle **PRODOTTI IN FORMATO MS WORD** sono applicate secondo le seguenti modalità:

TIPO TARIFFA	MODALITÀ TRASMISSIONE TESTO	TIPO PUBBLICAZIONE	TARIFFA UNITARIA PER CARATTERE, SPAZI, ECC.
A)	Area riservata PORTALE	OBBLIGATORIA	€ 0,04
A.1)	Area riservata PORTALE	NON OBBLIGATORIA	€ 0,05
B)	Via e-mail a Redazione BUR	OBBLIGATORIA	€ 0,06
B.1)	Via e-mail a Redazione BUR	NON OBBLIGATORIA	€ 0,08
C)	Cartaceo (inoltro postale/fax)	OBBLIGATORIA	€ 0,10
C.1)	Cartaceo (inoltro postale/fax)	NON OBBLIGATORIA	€ 0,15

- Il costo per la pubblicazione di tabelle e tipologie di documenti **PRODOTTI IN FORMATO DIVERSO DA MS WORD** sarà computato forfetariamente con riferimento alle succitate modalità di trasmissione e tipo di pubblicazione. Nella fattispecie, le sottoriportate tariffe saranno applicate per ogni foglio di formato A/4 anche se le dimensioni delle tabelle, ecc. non dovessero occupare interamente il foglio A/4:

TIPO TARIFFA	MODALITÀ TRASMISSIONE TESTO	TIPO PUBBLICAZIONE	TARIFFA UNITARIA PER FOGLIO A/4 INTERO O PARTE
A/tab)	Area riservata PORTALE	OBBLIGATORIA	€ 120,00
A.1/tab)	Area riservata PORTALE	NON OBBLIGATORIA	€ 150,00
B/tab)	Via e-mail a Redazione BUR	OBBLIGATORIA	€ 180,00
B.1/tab)	Via e-mail a Redazione BUR	NON OBBLIGATORIA	€ 210,00
C/tab	Cartaceo (inoltro postale/fax)	OBBLIGATORIA	€ 300,00
C.1/tab	Cartaceo (inoltro postale/fax	NON OBBLIGATORIA	€ 360,00

- **Esclusivamente** per la pubblicazione degli Statuti dei Comuni, delle Province e delle Comunità montane della Regione Friuli Venezia Giulia, e/o loro parziali modifiche, sono applicate le seguenti agevolazioni:
  PROVINCE e COMUNI con più di 5.000 abitanti — riduzione del 50% su tariffe A e B
  COMUNI con meno di 5.000 abitanti — riduzione del 75% su tariffe A e B
  COMUNITÀ MONTANE — riduzione del 50% su tariffe A e B
- **Tutte le sopraindicate tariffe s'intendono I.V.A. esclusa**

FASCICOLI

PREZZO UNITARIO DEL FASCICOLO

- formato CD — € 15,00
- formato cartaceo con volume pagine inferiore alle 400 — € 20,00
- formato cartaceo con volume pagine superiore alle 400 — € 40,00

PREZZO UNITARIO del CD contenente la raccolta di tutti i fascicoli pubblicati in un trimestre solare — € 35,00
PREZZO UNITARIO del CD contenente la raccolta di tutti i fascicoli pubblicati in un anno solare — € 50,00

PREZZI DELLA FORNITURA DEI PRODOTTI CON DESTINAZIONE ESTERO COSTO AGGIUNTIVO — € 15,00

TERMINI PAGAMENTO delle suddette forniture — IN FORMA ANTICIPATA
I suddetti prezzi si intendono comprensivi delle spese di spedizione

La fornitura di fascicoli del BUR avverrà previo pagamento ANTICIPATO del corrispettivo prezzo nelle forme in seguito precisate. A comprova dovrà essere inviata al sottoriportato ufficio la copia della ricevuta quietanzata:
DIREZIONE CENTRALE PATRIMONIO E SERVIZI GENERALI – SERVIZIO PROVVEDITORATO E SS.GG. – CORSO CAVOUR, 1 – 34132 TRIESTE
FAX N. +39 040 377.2383 E-MAIL: s.provveditorato.bur@regione.fvg.it

MODALITÀ DI PAGAMENTO

Le spese di pubblicazione degli avvisi, inserzioni, ecc. nella parte terza del B.U.R. e i pagamenti dei fascicoli B.U.R. dovranno essere effettuati mediante versamento del corrispettivo importo sul conto corrente postale n. **85770709** intestato a **Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia - Servizio Tesoreria - Trieste** (per diverse modalità di pagamento rivolgersi all'Ufficio amministrazione B.U.R. del Servizio provveditorato e SS.GG.).

OBBLIGATORIAMENTE dovrà essere indicata la riferita causale del pagamento, così dettagliata:

- per spese pubbl. avvisi, ecc. **CAP/E 708 - INSERZ. BUR (riportare sinteticamente il titolo dell'inserzione)**
- per acquisto fascicoli B.U.R. **CAP/E 709 - ACQUISTO FASCICOLO/I BUR**

Al fine della trasmissione dei dati necessari e della riferita attestazione del pagamento sono predisposti degli appositi moduli scaricabili dal sito Internet:
www.regione.fvg.it -> **bollettino ufficiale**, alle seguenti voci:

- **pubblica sul BUR (utenti registrati)**: *il modulo è stampabile ad inoltro eseguito della richiesta di pubblicazione tramite il portale*
- **acquisto fascicoli**: *modulo in f.to DOC*

GUIDO BAGGI - Direttore responsabile
ERICA NIGRIS - Responsabile di redazione
iscrizione nel Registro del Tribunale di Trieste n. 818 del 3 luglio 1991

in collaborazione con insiel spa
impaginato con Adobe Indesign CS2®
stampato da Direzione centrale servizi generali e patrimonio
- Servizio del Provveditorato - Centro Stampa Regionale